

	ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTECHIARUGOLO “CECROPE BARILLI”	
Via Parma 68 43022 BASILICAGOIANO (PR)	indirizzo e.mail: pric80600v@istruzione.it indirizzo e.mail certificata: pric80600v@pec.istruzione.it sito web: www.icmontechiarugolo.edu.it	Tel 0521/686829 687582 Fax 0521/686072
Cod. Mecc.: PRIC80600V – Cod. Fisc.: 80011390343 – Cod. Univoco fatt. elettronica: UF6F3X		

Prot. n. 4827/VI.2.2

Montechiarugolo, 07/07/2025

**Albo/Sito WEB
Amministrazione Trasparente
Atti**

Oggetto: Determina a contrarre di affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo ai sensi dell'art 50 comma 1 lettera b) del D.L. n. 36/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO CHE :

- questo Istituto Scolastico ha la necessità di procedere con urgenza all'analisi dei rischi, delle coperture assicurative e all'affidamento dei servizi assicurativi e/o di espletare indagini di mercato riferite ad eventuali polizze di vario tipo , finalizzate alla tutela del patrimonio scolastico o al trasferimento di rischi relativi ad attività finanziarie da fondi nazionali ed europei ;
- la valutazione complessiva del quadro di rischio scolastico (ed attività collegate e correlate), la redazione dei capitolati speciali di polizza, l'analisi delle offerte e la gestione dei contratti assicurativi, presentano profili di elevata complessità che richiedono una preparazione tecnica e professionale specifica, per cui la Stazione Appaltante può dotarsi di adeguate professionalità di supporto;
- è oggettivamente impossibile utilizzare il personale interno all'istituzione scolastica per mancanza di soggetti dotati delle adeguate professionalità e abilitato nel settore del servizio in oggetto
- tale servizio riguarda un'attività non rientrante nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola;
- tali attività nell'ambito scolastico vanno catalogate come attività di servizi e forniture;

CONSIDERATO:

- che “nel particolare contesto delle Istituzioni Scolastiche la scelta della polizza assicurativa più idonea risulta essere molto spesso un'attività complessa, Ciò in ragione dell'elevata asimmetria informativa che caratterizza il mercato dei prodotti assicurativi, che determina il rischio per l'Istituzione Scolastica di acquisire un prodotto assicurativo non confacente alle proprie esigenze. Al fine di superare le criticità sopra evidenziate, le Istituzioni Scolastiche possono rivolgersi a figure specializzate (c.d. “BROKER”), con l'obiettivo di definire in modo adeguato le proprie esigenze assicurative e di essere supportate nella redazione dei documenti strumentali all'acquisizione dei Servizi Assicurativi. (Ministero dell'Istruzione Circolare n°25773 del 09/11/2021 - Istruzioni per l'affidamento dei Servizi Assicurativi nelle Istituzioni Scolastiche)

VISTI:

- il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
- la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;
- il **Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129**, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
- Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO:

- delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;

VISTO:

- Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
- il «Regolamento dell'attività negoziale inerente ai lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria», adottato con Delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del 27/01/2025;
- Il Programma Annuale 2025, approvato dal Consiglio d'Istituto con Delibera n. 1, Verbale n. 5, del 27/01/2025;
- La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
- il **D.L. del 31/03/2023 n. 36 in attuazione dell'art. 1 della Legge n° 78/2022 e relativi allegati**
- le Istruzioni per l'Affidamento dei Servizi Assicurativi nelle Istituzioni Scolastiche (allegato Circolare n°25773 del 09/11/2021) che indicano la possibilità di procedere all'affidamento diretto dei servizi di brokeraggio anche senza consultazione di più operatori economici.
- l'art 15 comma 3 del D.lgs. 36/2023 il quale prevede che venga indicato il nominativo del Responsabile unico del progetto (RUP) nel provvedimento di affidamento diretto;
- che il Dirigente dell'Istituzione Scolastica Dott.ssa Marianna Rusciano ricopre l'incarico di Responsabile unico del progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 comma 2 del D.lgs. 36/2023;
- l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

RITENUTO:

- **di procedere, visto l'importo del servizio, all'affidamento diretto per l'acquisizione dei servizi in oggetto, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D.L. n. 36/2023.**
- che è possibile procedere alla acquisizione semplificata di servizi e forniture con un unico atto ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.lgs. 36/2023.
- l'art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018 e i relativi chiarimenti con Nota Ministeriale n° U.0000074 del 05/01/2019, dove viene precisato *che per gli affidamenti inferiori ad € 10.000,00 “.... Il Dirigente Scolastico può operare mediante il ricorso agli affidamenti diretti in piena autonomia.”*.

DATO ATTO:

- della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;

CONSIDERATO CHE:

questo Istituto ritiene che il broker debba essere remunerato con commissioni calcolate sui premi assicurativi a carico delle imprese, in quanto non incidono sull'ammontare del premio, né determinano un incremento di costo a carico dall'Amministrazione Scolastica, in coerenza con l'orientamento consolidato della giurisprudenza ed in particolare:

➤ [Sentenza n° 439 del 30 Gennaio 2013, Corte dei Conti]

“In sostanza, la stazione appaltante pagherebbe lo stesso ammontare di premio indipendentemente dalla presenza di un broker. [...]” e che “il compenso per il broker, non costituirebbe un maggior costo per l’assicurato in quanto le compagnie di assicurazioni calcolano a monte il premio già comprensivo della voce “provvigioni” che andranno, poi, ripartite tra il broker e l’agente della singola compagnia [...] La quota provvigioni c’è sempre e, qualora l’assicurato non ricorra all’ausilio di un broker, la provvigione va tutta all’agente di zona, altrimenti è ripartita fra quest’ultimo ed il broker [...] Tale modalità di retribuzione del broker, pacificamente e notoriamente riconosciuta dagli operatori di settore, incarna, come più volte è stato detto, un uso negoziale, praticato sia a livello nazionale che internazionale”

➤ [Sentenza n° 234 del 22 Maggio 2014, Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d’Appello]

Secondo i consolidati usi di mercato, il compenso spettante al broker risulta, in maniera sistematica, già preventivamente ricompreso nel premio che il cliente deve versare alla ditta assicuratrice, e pertanto il pagamento del corrispettivo effettuato direttamente dall’Amministrazione al broker, rappresenta una spesa superflua e priva di qualsiasi utilità giuridicamente apprezzabile, che configurerrebbe un “danno erariale” cagionato dal responsabile del procedimento nei confronti dell’Ente di appartenenza.

VALUTATO CHE:

- ai soli fini della determinazione di eventuale contribuzione dovuta all’ANAC e dell’emissione del CIG, il valore dell’affidamento è calcolato individuando una provvigione in misura pari a quella mediamente praticata dal mercato assicurativo, pari al 14% da applicarsi ai premi imponibili delle polizze stipulate dall’istituto scolastico.
- il valore dell’affidamento risulta inferiore alla soglia di cui all’art 45, comma 2 del D.I. 129/2018, per cui Il Dirigente Scolastico può operare mediante il ricorso agli affidamenti diretti in piena autonomia e gli importi stimati del servizio in oggetto risultano inferiori alla soglia di € 40.000,00, sotto la quale il contributo ANAC non è dovuto.

CONSIDERATO:

- *che «[...] In un periodo, quale quello attuale, caratterizzato da una crescente esposizione ai rischi delle amministrazioni pubbliche a fronte di limitate risorse economiche, l’attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l’amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione [...]»* (Determinazione A.V.C.P. (ora A.N.AC.) n. 3 del 13 del marzo 2013)
- l’informale ricognizione di mercato effettuata per le vie brevi anche attraverso contatti telefonici diretti e consultazione di siti internet;

PRESO ATTO che:

- **La società VERLINGUE Spa** con sede legale e Direzione a Trento Viale Adriano Olivetti 36, Broker di Assicurazioni – C.F., P. IVA e Iscrizione Registro Imprese di Trento n. 01628540229 – Cap. Sociale: € 1.000.000 i.v. R.E.A.: TN 165.581 è regolarmente iscritta alla Sezione B del Registro Unico Intermediari di Assicurazione (D.Lgs. N. 209/2005) SEZ. B N° B000073708 - filiale di PARMA con sede in P.le C.A. Dalla Chiesa,17 43121 PARMA, risponde in maniera soddisfacente ai fabbisogni manifestati dall’Istituto;
- **La società VERLINGUE Spa** presenta i necessari requisiti di carattere generale e di comprovata esperienza e professionalità nel settore della Pubblica Amministrazione nonché competenze specifiche nel settore scolastico,
- **La società VERLINGUE Spa** è dotata di idoneo apparato organizzativo e funzionale rispetto alle esigenze dell’Istituto Scolastico

CONSIDERATO:

- che per espressa previsione dell'art. 18 comma 2 lettera d) del D. Lgs 36/2023, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

nell' osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione*»,

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

Art. 1 - Oggetto

L'affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo, alla **VERLINGUE Spa con sede legale e Direzione a Trento Viale Adriano Olivetti 36, Broker di Assicurazioni - RUI/IVASS N° B000073708** P. Iva: n° IT01628540229 - filiale di PARMA con sede in P.le C.A. Dalla Chiesa,17; i rapporti contrattuali verranno stabiliti da apposita lettera di incarico .

Art. 2 – IMPORTO

L'attività del broker verrà remunerata, in conformità agli usi vigenti, con una provvigione sui premi assicurativi per il tramite delle Compagnie di assicurazione presso le quali saranno collocate le polizze.

Tale compenso rappresenta una parte dell'aliquota predefinita e già pre-calcolata dalla Compagnia di assicurazione, come onere distributivo (rete agenziale) e non potrà pertanto incidere sull'ammontare del premio o determinare un incremento di costo a carico dall'Amministrazione Scolastica, per cui l'affidamento in oggetto non comporta alcun onere a carico di codesta Amministrazione;

Art. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico avrà la durata stabilita nella lettera d'incarico.

È fatta salva in ogni caso:

- La proroga per il tempo necessario alla definizione della procedura di affidamento dei servizi in oggetto per il periodo successivo.

Art. 4 – SCELTA DEL CONTRAENTE

Essendo la prestazione del servizio oggetto di materia estremamente tecnica e complessa, si ritiene di affidare l'incarico alla **VERLINGUE Spa con sede legale e Direzione a Trento Viale Adriano Olivetti 36, Broker di Assicurazioni - RUI/IVASS N° B000073708** P. Iva: n° IT01628540229 - filiale di PARMA con sede in P.le C.A. Dalla Chiesa,17, in considerazione di comprovate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel campo assicurativo del settore scolastico e di competenze specializzate in materia di supporto alle procedure per l'affidamento dei servizi assicurativi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Marianna Rusciano

